



Comune di LONGHENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **NOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle **ore 12.30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1 Plodari Giancarlo Sindaco	X	
2 Sacchetto Marco Assessore Vicesindaco	X	
3 Valtulini Stefano Assessore		X
Totale	2	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Plodari Giancarlo - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e ss.mm.ii.;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte

dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/7/2018;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con delibera di giunta Comunale n. 4 del 18.01.18, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

Richiamato l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., è pari a €.109.712,00;

Precisato che gli aumenti contrattuali disposti dal nuovo CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018 entrato in vigore il 21/05/2018 non devono essere calcolati nel tetto di spesa del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557 bis e 557 quater L. 296/2006;

Rilevato che i posti coperti, alla data di adozione della presente atto, sono i seguenti:

- n. 1 dipendente a tempo indeterminato inquadrato nella categoria giuridica C4 (in convenzione con Unione per n. 10 ore settimanali);
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica B4 P.T.

Dato atto che nel Comune di Longhena nel 2018 e negli anni precedenti non si sono verificate cessazioni di personale e che pertanto l'ente non dispone di capacità assunzionale;

Dato atto che non sono previste cessazioni nel triennio 2019-2021;

Considerato che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria per nuove assunzioni, nella quale siano presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Dato atto che nel triennio 2019-2021:

- a) non si prevedono assunzioni di personale a tempo indeterminato
- b) non si prevedono assunzioni di personale a tempo determinato, per il quale occorre rispettare il tetto complessivo di spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014;

Verificati, in ogni caso, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2017;
- ha approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 18.01.2018 il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità per gli anni 2018-2020 (art. 48, comma1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha approvato in data 23.04.2018 con deliberazione di C.C. n. 23 il rendiconto della gestione;
- ha inviato i suddetti dati alla banda dati delle amministrazioni pubbliche;
- ha inviato i dati della certificazione del saldo finanziario;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree e la loro articolazione interna;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 05.10.2015;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 07.09.2018;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili delle aree;

Ad unanimità di voti legalmente espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:
 - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a €. 109.714,00;
 - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 - c) la consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a €. 92.725,00;
 - d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021:
 - non si prevedono assunzioni di personale a tempo indeterminato;
 - non si prevedono assunzioni di personale a tempo determinato, per il quale occorre rispettare il tetto complessivo di spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014;
 - e) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
 - f) di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - g) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - h) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
 - i) di informare dell'adozione del presente atto le OO.SS. e le RSU;
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro

e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line, al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n.1199/71."

SUCCESSIVAMENTE

Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Plodari Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giancarlo Iantosca

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO **Prot. 1975/2018**

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione **oggi 18.10.2018** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 .

Visto : IL SINDACO
Plodari Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giancarlo Iantosca

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

n. 193 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforma dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il **giorno 18.10.2018** all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267)

Lì, 18.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giancarlo Iantosca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 18.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giancarlo Iantosca

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 18.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giancarlo Iantosca

**PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 49, PRIMO COMMA,
D.LGS 267/2000**

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE,
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

Parere sulla regolarità tecnica

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Longhena, li 09.09.2018

**Il responsabile dell'area amministrativa
Il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca**

Parere sulla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto

Longhena, li 09.09.2018

**Il responsabile dell'area finanziaria
Patrizia Appiani**
